

**CITTA' DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net**REGOLAMENTO DEGLI ORTI SOCIALI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n_14 del 27/04/2015
Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n_10 del 29/02/2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n_39 del 28/06/2018*

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Per orto sociale s'intende un appezzamento di terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, messo a disposizione dei cittadini residenti nel Comune di Abano Terme con l'obiettivo di permettere un sano impiego del tempo libero, facilitare le occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favorire il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

L'orto non ha scopo di lucro e la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori è destinata al consumo della famiglia dell'assegnatario dell'orto o donata a terzi.

Il presente Regolamento disciplina i criteri fondamentali, nel rispetto dei principi sulla trasparenza, della gestione degli orti, dell'individuazione degli assegnatari, dell'approvvigionamento idrico, della raccolta differenziata dei rifiuti oltre alla riparazione e manutenzione dei manufatti esistenti.

ART. 2 - DIMENSIONI E SUPERFICI DEGLI ORTI E AREE COMUNI

Gli appezzamenti sono individuati e delimitati dai preposti uffici comunali, che stabiliscono orientamento e suddivisione delle aree stesse in lotti minimi disponibili (singoli orti).

Ogni unità coltivabile (singolo orto) ha una dimensione variabile da mq. 26 a mq. 50 circa.

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area comunale sono stati ricavati spazi sociali comuni necessari per:

- i passaggi pedonali principali di accesso agli orti;
- il ricovero degli attrezzi;
- aree verdi sulle quali potranno essere collocati i contenitori dei rifiuti-compostaggio;
- area di sosta autoveicoli.

ART. 3 – ASSEGNATARI

I singoli orti sono assegnati in gestione alle persone aventi i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Abano Terme;
- aver compiuti 18 anni;
- non aver ottenuto per sé, o per altro nucleo familiare, un altro orto;
- non aver proprietà esclusiva di altri terreni coltivabili ad orto nel territorio del Comune di Abano Terme o nei comuni confinanti.

Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell'assegnazione nei 3 (tre) anni precedenti la pubblicazione del bando e coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo annuale di gestione.

ART. 4 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha durata triennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte degli assegnatari. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, compresi gli eventuali frutti pendenti, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Il terreno è coltivabile esclusivamente dall'assegnatario e dai componenti del suo nucleo familiare. Qualora l'assegnatario, alla scadenza, ripresenti domanda di assegnazione e risulti in graduatoria utile per l'assegnazione, potrà richiedere ed ottenere il medesimo orto utilizzato precedentemente. In casi di disdetta anticipata o di revoca di assegnazione subentra nell'assegnazione dell'orto il primo richiedente in graduatoria ed in attesa di assegnazione.

ART. 5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Entro 60 giorni dalla scadenza della graduatoria triennale sarà pubblicato un avviso di assegnazione dei singoli orti per la durata di 30 giorni.

Le domande di assegnazione, devono essere presentate all'ufficio Protocollo Comunale, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, entro la scadenza dell'avviso.

La graduatoria sarà formulata tenendo conto dell'età del richiedente,

Gli orti saranno assegnati in ordine di graduatoria e verranno scelti dall'assegnatario, riservando ai precedenti assegnatari collocati in posizione utile per l'assegnazione nella graduatoria gli orti già coltivati che hanno richiesto di ri-ottenere.

In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal Regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto sarà riassegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.

Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti, e qualora la graduatoria fosse esaurita, si procederà alla pubblicazione di un avviso straordinario, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

Nel caso di disponibilità di appezzamenti, dopo che siano state soddisfatte tutte le richieste di assegnazione del primo orto per il nucleo familiare, è possibile assegnare un secondo appezzamento per lo stesso nucleo familiare, seguendo l'ordine della graduatoria, per un periodo pari a quello del primo orto.

ULTERIORI ASSEGNAZIONI :

Qualora, espletati il bando ordinario, il bando straordinario e soddisfatte eventuali richieste di un secondo orto, risultassero ancora disponibili alcuni orti sociali, si procederà alle assegnazioni mancanti alle persone che ne faranno richiesta, in ordine di presentazione di richiesta al protocollo e previa verifica dei requisiti previsti.

Queste assegnazioni avranno validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria e il primo contributo annuale di gestione e rimborso spese sarà corrisposto in proporzione alla frazione di tempo rimasto di assegnazione.

ART. 6 – COMPITI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi;
- b) la formazione delle graduatorie dei richiedenti e l'assegnazione dei singoli orti;
- c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
- d) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
- e) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;
- f) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi del ricovero attrezzi;
- g) l'individuazione delle aree per il compostaggio e per la raccolta dei rifiuti;
- h) la richiesta della posa del contatore di acqua potabile ed energia elettrica e le richieste agli assegnatari degli orti del contributo annuale;

- i) l'effettuazione di controlli periodici durante l'anno avvalendosi delle specifiche professionalità presenti all'interno del Comune;
- j) lo sfalcio dell'erba delle parti comuni e la potatura della siepe;

ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari dei singoli orti sono obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- a) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- b) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dall'impianto idrico realizzato dal Comune di Abano Terme;
- c) provvedere a proprie spese a munirsi in forma singola o associata di una delle varie strutture (concimaia, cumulo, cassa di compostaggio, compostiera, composter a gabbia fai da te) per gli scarti degli orti. Le varie strutture (tranne che per il composter) dovranno posare direttamente sul terreno, senza eseguire quindi getti di qualsiasi natura, e dovranno essere facilmente rimovibili. In particolare l'area di compostaggio dovrà essere controllata e protetta in modo da evitare la presenza di topi e di cattivi odori. Nel caso in cui il prodotto non maturato in compost tenda a marcire, gli assegnatari dovranno provvedere al conseguente recupero e invio a smaltimento del rifiuto, evitando comunque di creare particolari condizioni igienico sanitarie.
- d) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra un singolo orto e l'altro ed inoltre contribuire alla cura e alla pulizia delle parti comuni;
- e) utilizzare preferibilmente tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- f) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
- g) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
- h) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia dell'orto assegnato;
- i) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
- j) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti.
- k) rispettare il presente regolamento e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'orto sociale, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo:

- a) a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree dove sono collocati i contenitori di compostaggio;

ART. 8 - DIVIETI

E' vietato:

- a) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- b) costruire baracche o altre costruzioni, nonché è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di recinzione;
- c) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- d) scaricare materiali inquinanti e rifiuti; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere collocati negli appositi contenitori per essere trasformati in compost depositandoli o interrando nel proprio orto, altri tipi di rifiuti (secco non riciclabile, multi materiale, carta e cartone), dovranno essere riposti negli appositi contenitori dislocati nelle immediate vicinanze;
- e) entrare negli orti altrui senza permesso;
- f) bruciare stoppe e rifiuti;
- g) modificare le staccionate divisorie tra gli orti con reti, teli, siepi, ecc.;
- h) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate dall'assegnatario;
- i) - *abrogato*
- j) depositare materiali non attinenti alla coltivazione (es. legnami, inerti);
- k) consegnare le chiavi del ricovero attrezzi a terzi;

- l) coltivare piante proibite dalla legge;
- m) utilizzare prodotti chimici, antiparassitari/anticrittogamici e/o fertilizzazioni nebulizzate;
- n) vendere i prodotti ottenuti a terzi;
- o) cambiare l'orientamento dei singoli orti e dei passaggi secondari tra un orto singolo e l'altro;
- p) dare molestia al vicinato.

ART. 9 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

ART. 10 – CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE E RIMBORSO SPESE

Gli assegnatari dei singoli orti corrispondono un contributo annuale di gestione stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

ART. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:

- a) per sopravvenuta ed accertata mancata coltivazione da parte dell'assegnatario del singolo orto protratta per oltre 3 mesi, senza preventiva e motivata comunicazione al comune;
- b) per il mancato pagamento del contributo annuale di gestione;
- c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
- d) per il commercio delle produzioni degli orti.

Il comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari.

Alla revoca, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

In caso di revoca il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 12 – RINUNCIA DELL'ASSEGNAZIONE

Coloro che intendono rinunciare al singolo orto devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

Alla rinuncia, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

In caso di rinuncia il contributo annuale di gestione non verrà restituito in nessun caso e misura.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8 lettera a).

Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.

ART.14 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

La Giunta Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.

I singoli orti non assegnati restano a disposizione del Comune e la loro pulizia e decoro dovrà essere garantita dagli assegnatari dei singoli orti confinanti fino ad avvenuta assegnazione.

ART. 15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.